

lawalert

le ultime novità in tema di normative e giurisprudenza

L'abuso di dipendenza economica tra illecito civile e illecito concorrenziale

Come noto, l'abuso di dipendenza economica è un illecito civile disciplinato nel nostro ordinamento dall'articolo 9 della Legge n. 192/1998 (legge sulla subfornitura) che ha una portata generale essendo applicabile a tutti i rapporti tra le imprese (cfr. Ordinanza Cass. n. 2496/2011).

L'abuso di dipendenza economica può avere altresì una dimensione pubblicistica, perché può alterare il funzionamento del mercato e della concorrenza.

- a) Partendo nella nostra analisi dall'illecito civile, il citato art. 9 della Legge 192/1998 vieta l'abuso di dipendenza economica sanzionando il patto frutto dell'abuso con la nullità; uno dei presupposti per la sua applicazione è dunque che i rapporti tra le parti siano regolati da un contratto.

Vi sono altri presupposti per la sua applicazione ed in particolare:

- La sussistenza di una **situazione di dipendenza economica** di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice intendendosi con ciò la situazione: i) in cui l'impresa fornitrice è in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi nel rapporto contrattuale; ii) l'impresa cliente non dispone di alternative soddisfacenti sul mercato (reali e praticabili) o non possa facilmente sostituire il partner sul mercato.
- La sussistenza di un **abuso di dipendenza economica** che consiste nello sfruttamento della predetta posizione di forza da parte dell'impresa fornitrice, secondo le ipotesi indicate (in modo non tassativo ma esemplificativo) nel citato art. 9 ossia: imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; rifiuto ingiustificato di contrarre; interruzione arbitraria dei rapporti; imposizione di prestazioni non giustificate; e ritardi sistematici nei pagamenti.

Si tratta di presupposti entrambi necessari ai fini dell'accertamento di un abuso di dipendenza economica (cfr. ordinanza Cass. n. 15023/2025).

Sempre sul piano civilistico, l'abuso ha **conseguenze dirette nel rapporto tra le parti**, ed in particolare laddove richiesto all'AGO o da quest'ultima accertato può comportare:

- la nullità delle clausole contrattuali ritenute abusive; si tratta di nullità parziale o nullità di protezione poiché il contratto resta valido per il resto; e di nullità relativa nel senso che può essere fatta valere solo dalla parte debole e che è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice.
- il risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) per la parte che ha subito l'abuso di dipendenza economica dimostrando il nesso di causalità tra abuso e pregiudizio subito.

La disciplina civilistica è quindi incentrata sulla tutela del contraente debole e sull'equità contrattuale; ed è riconducibile ai principi di buona fede e correttezza (da collocarsi fra le clausole generali che disciplinano la formazione, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto); ovvero secondo una diversa impostazione alla figura concettuale dell'abuso del diritto.

- b) L'abuso di dipendenza economica assume altresì rilievo pubblicistico poiché può alterare le dinamiche di mercato; e può dunque essere considerato come una sorta di fratello minore della fattispecie di abuso di posizione dominante di cui alla Legge Antitrust (L. 287/90), anche se con esso non coincidente.

La base della sua disciplina, da un punto di vista della tutela della concorrenza, è l'art. 3-bis della citata Legge n. 192/1998 secondo cui - ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 3 della L. 287/1990, ossia della fattispecie di abuso di posizione dominante - l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") può *"qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso"*; ossia all'applicazione - nel caso appunto l'abuso abbia effetti distorsivi sulla concorrenza - di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato, raddoppiabile (sempre entro il 10% del fatturato) se già applicata una sanzione, e la possibilità di sospensione dell'attività d'impresa fino a 30 giorni in caso di reiterazione.

La ratio dell'intervento amministrativo risiede dunque nella tutela dell'efficienza dinamica del mercato e non dell'equità contrattuale. In sostanza l'Autorità non protegge il contraente debole in quanto tale - a ciò pensa il Giudice civile - ma lo protegge poiché tramite il contraente debole, può proteggere la capacità di innovazione del mercato.

Le due valutazioni - civile e amministrativa - restano quindi autonome e indipendenti.

Una delle prime pronunce di rilievo in tema è il provvedimento A539 Poste Italiane/Contratti di fornitura servizio di recapito del 20/7/2021 reso all'esito dell'istruttoria avviata dall'AGCM nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per presunta violazione del citato art. 9, comma 3-bis della legge 192/98 nei confronti di fornitura del servizio di recapito e distribuzione della corrispondenza con un fornitore terzo (Soluzioni S.r.l.).

Nel provvedimento in questione l'AGCM aveva ritenuto che Poste avesse posto in essere un abuso di dipendenza economica - che impediva un'effettiva concorrenza nel mercato del recapito postale e l'ingresso di operatori alternativi - tramite l'imposizione di clausole contrattuali ingiustificatamente gravose, che (i) imponevano a Soluzioni il divieto di consegna congiunta di prodotti di Poste e di operatori terzi; e (ii) assicuravano a Poste, il committente, la possibilità di variare i quantitativi di fornitura a propria discrezione.

L'Autorità aveva sanzionato Poste Italiane con una multa di oltre € 11 milioni per abuso di dipendenza economica ai sensi della normativa citata. Il provvedimento veniva poi annullato dal TAR Lazio con sentenza del 13/6/2023 che rilevava l'errata valutazione dell'AGCM circa l'esistenza sia di una dipendenza economica in capo a Soluzioni, sia di un comportamento abusivo.

Successivamente con sentenza del 13/10/2025 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'AGM contro la predetta sentenza del TAR Lazio confermando l'annullamento del provvedimento della stessa l'AGCM.

In particolare, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'esistenza di una dipendenza economica di Soluzioni nei confronti di Poste, valorizzando la lunga durata del rapporto contrattuale, la quasi totale dipendenza del fatturato (90-95%) da Poste e gli investimenti specifici sostenuti da Soluzioni, unitamente alla difficoltà di individuare alternative credibili sul mercato.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un comportamento abusivo da parte di Poste, ritenendo le clausole contrattuali contestate ragionevoli e giustificate. In particolare, il divieto di trasporto congiunto con operatori terzi è stato considerato funzionale alla garanzia della qualità del servizio e non equivalente a un divieto assoluto di collaborazione con terzi. Analogamente, la clausola che consentiva a Poste di variare i volumi di fornitura è stata ritenuta non abusiva, in quanto coerente con le possibili fluttuazioni del mercato e prevedibile per un operatore diligente.

Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso il rilievo per il mercato della condotta chiarendo altresì l'onere probatorio gravante sull'AGCM; e sottolineando al riguardo la necessità di un'analisi approfondita del rapporto contrattuale, del contesto di mercato e dello scenario controfattuale, per dimostrare l'effettiva idoneità delle clausole a determinare un eccessivo squilibrio.

CONTATTI

BDO Law S.r.l. Sta
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

bdolaw@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Law Alert viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito legale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 3 febbraio 2026.

BDO Law S.r.l. Sta, società tra avvocati, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Law S.r.l. Sta si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Law S.r.l. Sta - Law alert - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere le notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

